

LEGGE DI BILANCIO 2025 PRINCIPALI NOVITÀ PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Legge 30/12/2024 n. 207, c.d. “legge di bilancio 2025”, è entrata in vigore l’1/1/2025 e prevede, come di consueto, novità di carattere fiscale e di interesse del mondo economico.

Di seguito si riepilogano i principali temi in materia di redditi da lavoro dipendente.

Scaglioni, aliquote, detrazioni d’imposta e “trattamento integrativo della retribuzione”

Diventano strutturali le disposizioni di riforma dell’IRPEF già previste per il periodo d’imposta 2024.

Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

La detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è di 1.955 euro.

Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, ai titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, sono erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione precedente, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”

Sono stati introdotti un **nuovo bonus** e un’**ulteriore detrazione** per i titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Bonus

Il **bonus** spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Il **bonus** non concorre alla formazione del reddito.

Ulteriore detrazione

L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.

L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Modalità di riconoscimento

Il **bonus** e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta verificano la spettanza del **bonus** e dell’ulteriore detrazione e provvedono al recupero del **bonus** o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti.

Il credito maturato per effetto del riconoscimento del **bonus** potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24.

Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato per incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero e regimi speciali per lavoratori impatriati. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Fringe benefit: soglia di esenzione 2025, 2026 e 2027

La soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

- **1.000 euro**, per tutti i dipendenti;
- **2.000 euro**, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1/1/2025, il *fringe benefit* è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono nei primi 2 anni, dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;
- che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.

Modifiche all'imposta sostitutiva sulle mance nei settori alberghiero e ristorazione

Viene modificata la disciplina relativa all'imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo:

- l'incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l'imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori;
- l'innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto è necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell'imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri

Viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionali e comunali, pari al 5%, da applicare sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025.

Regime delle retribuzioni convenzionali con rientro settimanale

Possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali anche i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero dai dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni *“ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”*. In altre parole, il ritorno settimanale al domicilio non fa venir meno il carattere continuativo del rapporto di lavoro nello Stato estero.

Smart working per i frontalieri in Svizzera

Nelle more dell'entrata in vigore del protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera del 2020, i lavoratori frontalieri (compresi quelli che si avvalgono del regime transitorio dello stesso Accordo) possono svolgere attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro fino al 25% della loro attività senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliero.

Aggiornato al 7 gennaio 2025